Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **667**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . . Pag. 6775

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **668**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . . Pag. 6775

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **669**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino . . . . Pag. 6776

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. **670**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/404 concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche. Pag. 6776

Avviso di rettifica (Legge 12 agosto 1982, n. 597) Pag. 6777

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 18 settembre 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1982, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi . . . . . . Pag. 6777

DECRETO 18 settembre 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° ottobre 1982, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi . . . . Pag. 6779

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 24 agosto 1982.

Importazione di conserve di funghi . . . . . Pag. 6782

Ministero delle finanze

DECRETO 20 agosto 1982.

Esenzione dai diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori ai sensi dell'art. 14, n. 3), punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione . . . . Pag. 6782

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 3 agosto 1982.

Attribuzione dei compiti e determinazione della struttura dell'agenzia per l'impiego della Basilicata Pag. 6783

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 6784

Prefettura di Caltanissetta: Nomina del commissario per la temporanea prosecuzione nella provincia delle funzioni degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferite alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 . . . . Pag. 6788

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognomi nella forma originaria . . . . Pag. 6788

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Rettifiche di concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 6789

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti, elevati a centodieci, di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro . . . . Pag. 6789

Regione Liguria - Unità sanitaria locale n. 8, in Genova-Voltri: Concorso ad un posto di primario di medicina generale presso l'ex ospedale civile « M. Rati » di Cogoleto. Pag. 6790

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 61, in Savigliano: Concorso ad un posto di aiuto della sezione di ematologia aggregata alla divisione di medicina generale. Pag. 6790

Ospedale « Barone I. Romeo » di Patti: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia . . . . . . Pag. 6790

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 6790

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGE 26 luglio 1982, n. **65.**
Iniziative per rafforzare la coscienza civile contro la criminalità mafiosa e modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 29 ottobre 1970, numeri 45 e 46 . . . . Pag. 6790

LEGGE 26 luglio 1982, n. **66.**
Ulteriori provvedimenti per la realizzazione di un collegameno stabile tra la Sicilia ed il Continente Pag. 6791

LEGGE 26 luglio 1982, n. **67.**
Autorizzazione al personale esecutivo e di custodia dell'amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle manifestazioni antonelliane e modifiche dell'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, dell'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e dell'art. 38 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116. Pag. 6791

LEGGE 26 luglio 1982, n. **68.**
Nuove norme per il funzionamento degli istituti professionali per ciechi « T. Ardizzone Gioeni » di Catania e « Florio e Salamone » di Palermo . . . . Pag. 6791

LEGGE 26 luglio 1982, n. **69.**
Proroga delle supplenze conferite alle insegnanti e alle assistenti delle scuole materne, nonché degli incarichi e supplenze al personale docente e non docente degli istituti regionali d'arte . . . . Pag. 6792

LEGGE 26 luglio 1982, n. **70.**
Ripartizione tra i comuni siciliani del fondo sociale istituito dall'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Pag. 6793

LEGGE 26 luglio 1982, n. **71.**
Interventi finanziari in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra di Palermo . . . . . . Pag. 6793

LEGGE 26 luglio 1982, n. **72.**
Interventi finanziari in favore dei centri sociali di cui alla legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, e successive modifiche, non assunti in gestione dai comuni . Pag. 6793

LEGGE 26 luglio 1982, n. **73.**
Istituzione di corsi di qualificazione professionale e provvedimenti straordinari in favore di lavoratori di aziende in crisi . . . . Pag. 6794

LEGGE 26 luglio 1982, n. **74.**
Compensi per i componenti delle commissioni sanitarie per ciechi civili . . . . Pag. 6795

LEGGE 26 luglio 1982, n. **75.**
Norme per l'applicazione dell'accordo stipulato il 21 maggio 1981, integrativo del vigente contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri e per il ricalcolo del lavoro straordinario per le aziende private esercenti autolinee in concessione nel territorio della Regione siciliana Pag. 6795

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **667.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 118, relativo alla facoltà di farmacia, l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica cambia di denominazione in istituto di chimica farmaceutica e tossicologica « Remo De Fazi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **668.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 108, quarto comma, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria è soppressa la seguente frase: « L'esame di anatomia patologica generale e speciale (II parte) deve precedere gli esami di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici, patologia chirurgica, veterinaria e podologia, ostetricia veterinaria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **669**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 68, relativo al corso di laurea in sociologia, l'insegnamento complementare di « organizzazione internazionale » muta la denominazione in quella di « organizzazioni internazionali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. **670**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/404 concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 75/404 del 13 febbraio 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche;

Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, commercio ed artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La conclusione di nuovi contratti e la proroga dei contratti di fornitura di gas naturale alle centrali elettriche che giungano a scadenza sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'autorizzazione a stipulare contratti che prevedono forniture interrompibili può essere concessa:

se l'uso del gas naturale in una centrale elettrica è necessario per motivi tecnici;

se non è possibile una migliore valorizzazione del gas naturale.

Per contratti che prevedono forniture non interrombili l'autorizzazione può essere concessa unicamente:

se l'uso del gas naturale in una centrale elettrica è necessario per motivi tecnici;

se il gas naturale è destinato ad essere utilizzato in una centrale elettrica di potenza inferiore a 10MW o esclusivamente per la produzione di energia destinata a far fronte ai fabbisogni delle ore di punta o a costituire delle riserve;

se il gas è destinato esclusivamente all'accensione e al mantenimento della combustione di altri prodotti e se il suo apporto totale energetico resta debole;

se i particolari motivi di protezione dell'ambiente rendono indispensabile l'uso di gas naturale in una centrale elettrica.

In casi eccezionali, non compresi nelle ipotesi precedenti, può essere autorizzato, per ragioni economiche, l'uso di gas naturale nelle centrali elettriche.

Art. 2.

Ogni autorizzazione concessa in applicazione all'art. 1 deve essere comunicata alla commissione delle Comunità europee con l'indicazione dettagliata dei motivi che le giustificano.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO
ANDREATTA — MARCORA —
DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 42, *foglio n.* 11

AVVISO DI RETTIFICA

(Legge 12 agosto 1982, n. 597)

Nell'articolo unico della legge 12 agosto 1982, n. 597, riguardante la « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 agosto 1982,
dove è scritto:

« All'articolo 2:

al primo comma, dopo le parole: "omologazione dei prodotti industriali", sono inserite le altre: "ai sensi dell'articolo 6, *lettera n), n. 18, e dell'articolo 24,* della legge 23 dicembre 1978, n. 833"; »,

deve leggersi:

« All'articolo 2:

al primo comma, dopo le parole: "omologazione dei prodotti industriali", sono inserite le altre: "ai sensi dell'articolo 6, *lettera n) e dell'articolo 24, n. 18,* della legge 23 dicembre 1978, n. 833"; ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 settembre 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1982, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge numero 119, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1982, al prezzo di emissione di lire 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1983, è pari al 9,50%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio ed agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1983 e l'ultima il 1° ottobre 1984.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1984.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati con apposita convenzione, con la quale potrà essere stabilito che la Banca stessa: assuma l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata; abbia facoltà di avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento, nonché di accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a ventiquattro ed a trentasei mesi di scadenza 1° ottobre 1982, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei certificati versati ed il prezzo di emissione dei certificati di nuova emissione.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05 per cento.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il 4 ottobre 1982, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 3.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 4 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1982 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1982 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire	1 milione:	bruno violaceo - bruno rossiccio
taglio da lire	5 milioni:	verde smeraldo - grigio
taglio da lire	10 milioni:	marrone - verde
taglio da lire	50 milioni:	rosso vivo - rosso violaceo
taglio da lire	100 milioni:	bleu - arancio
taglio da lire	500 milioni:	bleu intenso - verde smeraldo
taglio da lire	1.000 milioni:	verde - grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire	1 milione:	in rosso
taglio da lire	5 milioni:	in mattone
taglio da lire	10 milioni:	in azzurro
taglio da lire	50 milioni:	in celeste
taglio da lire	100 milioni:	in verde
taglio da lire	500 milioni:	in rosa
taglio da lire	1.000 milioni:	in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1983 e 1984, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1984, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1982
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 76

(4593)

DECRETO 18 settembre 1982.
Emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° ottobre 1982, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di quarantotto mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di quarantotto mesi, con godimento 1° ottobre 1982, al prezzo di emissione di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1983, è pari al 10 per cento.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio ed agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1983 e l'ultima il 1° ottobre 1986.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1986.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati con apposita convenzione, con la quale potrà essere stabilito che la Banca stessa: assuma l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata; abbia facoltà di avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento, nonché di accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a ventiquattro ed a trentasei mesi di scadenza 1° ottobre 1982, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei certificati versati ed il prezzo di emissione dei certificati di nuova emissione.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il 4 ottobre 1982, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1982 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1982 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonchè la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire	1 milione:	bruno violaceo - bruno rossiccio
taglio da lire	5 milioni:	verde smeraldo - grigio
taglio da lire	10 milioni:	marrone - verde
taglio da lire	50 milioni:	rosso vivo - rosso violaceo
taglio da lire	100 milioni:	bleu - arancio
taglio da lire	500 milioni:	bleu intenso - verde smeraldo
taglio da lire	1.000 milioni:	verde - grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire	1 milione:	in rosso
taglio da lire	5 milioni:	in mattone
taglio da lire	10 milioni:	in azzurro
taglio da lire	50 milioni:	in celeste
taglio da lire	100 milioni:	in verde
taglio da lire	500 milioni:	in rosa
taglio da lire	1.000 milioni:	in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1983 al 1986, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1986, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1982
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 77

(4594)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 24 agosto 1982.

Importazione di conserve di funghi.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1954, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 3433 della commissione del 26 novembre 1981 relativo all'apertura di un contingente comunitario di conserve di funghi coltivati della sottovoce 20.02 A) della tariffa doganale comune;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione della quota del contingente comunitario assegnato all'Italia in base all'art. 1 del citato regolamento (CEE);

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni di conserve di funghi (v.d. 20.02 A) nei limiti di tonn. 18 assegnati all'Italia per l'anno 1982, in base al regolamento (CEE) n. 3433/81 del 26 novembre 1981, sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato di importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, secondo le modalità previste dai regolamenti (CEE) numero 3183 del 3 dicembre 1980 e n. 516 del 14 marzo 1977.

Art. 2.

I certificati di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere richiesti a seguito di specifica comunicazione di questa amministrazione con la quale verrà indicata la quota assegnata ai richiedenti ammessi.

Art. 3.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente di cui all'art. 1 del presente decreto gli operatori che ne facciano richiesta e che dimostrino, a mezzo del certificato della camera di commercio, l'attività svolta.

Art. 4.

Le domande, ai fini di una migliore valutazione, possono essere corredate dalle bolle doganali nazionali comprovanti le importazioni di funghi coltivati in conserva effettuate nel triennio 1978-80 da Paesi terzi.

Art. 5.

Le domande di partecipazione alla ripartizione del contingente, redatte nei modi d'uso, su carta da bollo, devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II entro trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Oltre tale termine non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande inoltrate.

Art. 6.

Il quantitativo di cui all'art. 1 del presente decreto è così ripartito:

Repubblica popolare di Cina	tonn. 3
Taiwan	» 4
altri Paesi terzi	» 11

Art. 7.

La ripartizione del contingente verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1) il 50% da attribuire in parti uguali ai richiedenti ammessi alla ripartizione;

2) il 50% in proporzione alla quantità di funghi coltivati in conserva importati dai Paesi terzi nel triennio 1978-80, documentata come previsto dal precedente art. 4.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1982

Il Ministro: CAPRIA

(4598)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 agosto 1982.

Esenzione dai diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori ai sensi dell'art. 14, n. 3), punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, n. 3, punto II delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1981, n. 499, che stabilisce le norme relative alla importazione in franchigia delle merci a seguito viaggiatori;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 29 dicembre 1981 concernente l'esenzione dai diritti doganali per le merci importate a seguito viaggiatori;

Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi del terzo comma del suddetto articolo 14, n. 3, punto II, ulteriori disposizioni intese a concedere l'esenzione dai diritti doganali per piccoli quantitativi di merci importate a seguito del personale dei servizi di trasporto adibiti al traffico internazionale, utilizzando della facoltà concessa dall'art. 5, paragrafo 1 secondo trattino della direttiva del Consiglio del 28 maggio 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia delle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori (69/169/CEE), così come modificato con direttiva del Consiglio del 12 giugno 1972 (72/230/CEE), nonché dall'art. 4 secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio del 23 luglio 1969 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

Tenuto presente l'art. 3, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, relativa all'importazione temporanea di veicoli commerciali approvata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1961, numero 1553;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1981 è sostituito dal seguente:

Agli oggetti e ai generi, importati nell'ambito del traffico di frontiera e dal personale dei servizi di trasporto adibiti al traffico internazionale, che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, è accordata la esenzione nei limiti di un valore globale di 18 unità di conto europee o di 5 unità di conto europee per le persone di età inferiore a 15 anni.

Per quanto concerne i generi soggetti a limitazione quantitativa, ferme restando le altre condizioni previste per i viaggiatori, i rispettivi limiti sono fissati come segue:

a) prodotti del tabacco:

sigarette . . .	40 pezzi
oppure, sigaretti (sigari di peso massimo di 3 gr. per pezzo . . .	20 pezzi
oppure, sigari	10 pezzi
oppure, tabacco da fumo . . .	50 gr.

b) bevande alcoliche:

bevande distillate e bevande alcoliche, aventi titolo alcolometrico superiore a 22% vol.	1/4 di lt.
oppure, bevande distillate e bevande alcoliche aperitivi a base di vino o di alcole, aventi titolo alcolometrico pari o inferiore a 22% vol., vini spumanti, vini liquorosi	1/2 lt.
e	
vini tranquilli . . .	1/2 lt.

c) profumi	2 cl.
e	
acque di toletta	5 cl.
d) caffè	100 gr.
oppure, estratti ed essenze di caffè .	30 gr.
e) tè	50 gr.
oppure, estratti ed essenze di tè . .	10 gr.

I valori e i quantitativi di cui ai commi precedenti vengono ridotti della metà per la concessione della esenzione dai diritti doganali per gli oggetti e i generi importati dal personale dei servizi di trasporto adibiti al traffico internazionale, che non soddisfano alle condizioni degli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Sono esclusi dalla esenzione i medesimi oggetti e prodotti importati nel traffico di frontiera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 agosto 1982

Il Ministro: Formica

(4597)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 agosto 1982.

Attribuzione dei compiti e determinazione della struttura dell'agenzia per l'impiego della Basilicata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1-*bis* e 6-*quater* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, nei quali sono indicate le funzioni cui devono assolvere le segreterie tecniche, denominate agenzie per l'impiego, delle commissioni regionali per l'impiego della Campania e Basilicata;

Considerato che a norma dell'art. 1-*ter* del citato decreto-legge, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale spetta determinare la struttura ed il funzionamento delle agenzie per l'impiego della Campania e Basilicata sulla base delle proposte formulate dalle commissioni regionali interessate;

Viste le proposte formulate dalla commissione regionale per l'impiego della Basilicata nella seduta dell'8 giugno 1982;

Decreta:

Art. 1.

La struttura dell'agenzia per l'impiego della Basilicata è così determinata:

da due a quattro unità per l'elaborazione e lo studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali;

da una a due unità per l'analisi dei processi produttivi e delle strutture di impresa;

da una a due unità esperte in procedure amministrative;

da un esperto di formazione professionale e da un esperto nell'accertamento dei livelli di professionalità;

da uno di supporto tecnico;

da uno di supporto amministrativo;

da un operatore di terminale elettronico;

da uno a due dattilografi;

da uno o due ausiliari.

In complesso la composizione dell'agenzia non potrà superare le dodici unità.

Le persone suddette, a norma del penultimo comma dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, saranno richieste in comando da amministrazioni dello Stato, da enti locali, da enti pubblici economici e non economici, da università, da enti soppressi, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

Art. 2.

L'agenzia dell'impiego potrà assumere, a seguito e sulla base di direttive specifiche della commissione regionale per l'impiego della Basilicata, le necessarie iniziative di studio, operative e di sperimentazione in attuazione di quanto previsto agli articoli 1-*bis* e 6-*quater* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, nonché a provvedere alla gestione di specifici programmi in particolare per quanto previsto dai punti *b*), *d*), *f*), *g*), *h*) dell'art. 1-*bis* sopracitato.

Tali funzioni, a norma dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, saranno esercitate nell'ambito delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Il programma di lavoro dell'agenzia viene approvato, con periodicità almeno annuale, dalla commissione regionale per l'impiego della Basilicata.

Art. 4.

Per l'esercizio delle funzioni, l'agenzia per l'impiego della Basilicata, a norma dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, stabilisce rapporti di collaborazione con università, istituti di ricerca, uffici della regione, camere di commercio ed enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Esperti degli organismi suddetti potranno essere chiamati a partecipare ai lavori dell'agenzia per singole materie e programmi.

Art. 5.

Il personale di cui al precedente art. 1 operante nell'ambito dell'agenzia svolge attività piena e continuativa nell'ambito dell'agenzia stessa.

Fatti salvi i rapporti sistematici con la commissione regionale per l'impiego, l'agenzia riferisce ogni tre mesi alla commissione stessa in merito all'attuazione del programma e, ogni volta che sia necessario o richiesto, per singoli argomenti.

Art. 6.

Presso la sede dell'agenzia sarà posta a disposizione della commissione regionale per l'impiego della Basilicata e dei singoli componenti di questa, tutta la documentazione raccolta e le relative elaborazioni, utilizzando anche a tal fine il sistema informativo automatizzato di cui all'art. 6-*quater* del decreto-legge n. 24/81 convertito, con modificazione, in legge n. 140/81, di cui in premessa.

Roma, addì 3 agosto 1982

Il Ministro: DI GIESI

(4583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison Eslon con sede in Potenza, stabilimento di Potenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1981 al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. sorgente Appia di Roma ora Appia S.p.a. stabilimento di Roma, è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sadea di Verrès (Aosta), è prolungata al 5 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sadea di Verrès (Aosta), è prolungata al 4 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sadea di Verrès (Aosta), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.A. Industrie Tessili Alois di Sala (Caserta), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.A. Industrie Tessili Alois di Sala (Caserta), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pressindustria con sede e stabilimento in Biassono (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pressindustria con sede e stabilimento in Biassono (Milano), è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elif in liquidazione con sede in Napoli e stabilimento in Benevento, è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indi-

cati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elif in liquidazione con sede in Napoli e stabilimento in Benevento, è prolungata al 12 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europhon di Castelleone (Cremona) ora società I.T.C., stabilimento di Castelleone, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Aeronautica Italiana, stabilimento di Passignano sul Trasimeno (Perugia), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sir Consorzio Industriale S.p.a., sede amministrativa di Milano, sede di Sassari, uffici di Roma, Cagliari e Napoli, stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano) e Porto Torres, S.p.a. Euteco impianti, uffici di Milano, Solbiate Olona (Varese) e Roma, stabilimenti di Sesto S. Giovanni (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e Castel Romano (Roma), S.p.a. Rumianca, sede di Torino, uffici di Milano e Roma, stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Borgaro Torinese (Torino), Società italiana resine - S.I.R. S.p.a., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Macherio (Milano) e Codogno (Milano), I.C.Q., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), Salcim S.p.a., sede di Milano, stabilimenti di Milano, Codogno (Milano) e Nova Milanese (Milano), Brill S.p.a., sede e stabilimento di Nova Milanese (Milano) e uffici di Cagliari, Rumianca Sud S.p.a., sede e stabilimenti di Assemini (Cagliari), uffici di Cagliari, Tessilrama S.p.a., uffici di Milano e sede e stabilimento di Assemini (Cagliari), Sircril S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari), Stirosir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia, Fibrasir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres, Sardoil S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres, Viset S.p.a., stabilimento di Borgaro Torinese (Torino) e sede di Nova Milanese (Milano), Co.Pre. S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sirion S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Siref S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sirfin S.p.a., stabilimento di Porto Torres, Polisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres, Alchilsarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres, Sirben S.p.a., stabilimento di Porto Torres, Idrogenazioni S.p.a., stabilimento di Porto Torres, Sifa S.p.a., stabilimento di Porto Torres, Sarda industria resine S.p.a., stabilimento di Porto Torres, Sico S.p.a., stabilimento di Porto Torres, Sirtene S.p.a., stabilimento di Porto Torres, Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., sede e stabilimento di Assemini (Cagliari), Sarda Polimeri S.p.a., stabilimento di Porto Torres, Emmevierre S.p.a., sede e stabilimento di S. Sisto (Perugia), Sirpack S.p.a., stabilimento di Battipaglia, Elsir S.p.a., stabilimento di Porto Torres, Sirio S.p.a., stabilimento di Garbagnate (Milano), Siron S.p.a., stabilimento di Ottana (Nuoro), Euteco manutenzioni, stabilimento di Porto Torres, Tecnider S.r.l., sede di Milano, Colorplast S.r.l., stabilimento di S. Maria Maddalena (Rovigo), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasticon con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 2 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.C., con sede in Torino e stabilimento in Cascine Vica Rivoli (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icap di S. Maria degli Angeli (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1981 al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icap di S. Maria degli Angeli (Perugia), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icap di S. Maria degli Angeli (Perugia), è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 5 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 6 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica di Spilamberto di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 15 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Franchi con sede in Prato, stabilimento in Varlungo (Firenze), è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dell'aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 marzo 1981, è prolungata per tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dell'aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 marzo 1981, è prolungata per tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asla, con sede e stabilimento in Grumello del Monte (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisa imballaggi, con sede e stabilimento in Asti, è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Malusard di Borghetto Borbera (Alessandria), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvatore Paliotto & C. Costruzioni metalliche, con stabilimento in San Giovanni a Teduccio (Napoli), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, **disposta** in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sicer, Società industriale costruzione elettrodomestici Robella, con sede e stabilimento in Robella (Asti), è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safill di Lucca, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4536)

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E.L. - Industrie radio elettriche liguri di Genova, è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.T. Società italiana racchette tennis, con sede in Bordighera (Imperia), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine meccaniche Pramaggiore Ernesto & C., con sede legale in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino) ora Pramaggiore impianti S.r.l., è prolungata al 10 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvatore Vanacore, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mollica di Napoli, è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pibigas italiana, con sede in Milano e unità in Avenza (Massa Carrara), Falconara Marittima (Ancona), Reggio Calabria e Chieti Scalo, stabilimenti di Pozzolo Formicaro (Alessandria), Marsala (Trapani), Porto Torres (Sassari), depositi di Perugia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox TV di Roma e S.p.a. Autovox di Roma, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Patelec-Cem, con sede in Torino, uffici amministrativi in S. Mauro Torinese e stabilimenti in Torino e Cerrina Monferrato, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrotecnica Valdisieve, con sede in Scarperia (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1981 al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrotecnica Valdisieve, con sede in Scarperia (Firenze), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), è prolungata al 30 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitel Co., con sede in Portici, cantiere di Bagnoli (Napoli) e Genova, è prolungata al 13 giugno 1982 per il cantiere di Bagnoli (Napoli) e al 1° agosto 1982 per il cantiere di Genova. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ultravox, con sede legale in Milano e con sede amministrativa e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*), e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ultravox, con sede legale in Milano e con sede amministrativa e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ultravox, con sede legale in Milano e con sede amministrativa e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Tiberino Davide, con sede in Umbertide (Perugia), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Tiberino Davide, con sede in Umbertide (Perugia), è prolungata al 14 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Tiberino Davide con sede in Umbertide (Perugia), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, stabilimento di Aulla (Massa Carrara) ora Milanplast S.p.a., è prolungata al 17 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le

agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic, con sede in Palermo e stabilimento a Pieve Vergonte (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1982 al 2 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paravia ascensori di Salerno, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, stabilimento in Fuorno (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio F.lli Conti S.n.c. di San Giusto (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Predalva acciaieria e ferriera di Pian Comuno (Brescia), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Bill Boo, con sede e stabilimento in Fano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il peroiodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale dell'11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Valchisone filiale di Orani (Nuoro), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Giannattasio, con stabilimento in Giffoni Valle Piana (Salerno), è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Giannattasio, con stabilimento in Giffoni Valle Piana (Salerno), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Beta industria confezioni di Frosinone, è prolungata al 28 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Beta industria confezioni di Frosinone, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4538)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Nomina del commissario per la temporanea prosecuzione nella provincia delle funzioni degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferite alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con decreto prefettizio 29 luglio 1982 l'ing. Folino Tommaso, attuale capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta, è stato nominato commissario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, per la temporanea prosecuzione, nel territorio della provincia di Caltanissetta, delle funzioni degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferite alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il suddetto cessa, con apposito decreto, dall'incarico al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle dette funzioni e, comunque, entro il 31 dicembre 1982.

Il sindaco di Caltanissetta è incaricato della notifica e della esecuzione del predetto decreto.

(4473)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 31 agosto 1982, il decreto prefettizio 19 dicembre 1929, n. 11419/650/29, con il quale il cognome del sig. Lorenzo Kralj, nato a Trieste il 2 agosto 1891, venne ridotto nella forma italiana di «Carli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione ai figli Emilio, Vittorio ed Angelo, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 23 agosto 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote di Lorenzo Carli, Silvano Carli, figlio di Vittorio, nato a Trieste il 20 agosto 1951, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kralj».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(4449)

Con decreto prefettizio 31 agosto 1982, n. 1/13/2-1311, il decreto prefettizio 29 luglio 1935, n. 11419/336 Duino Aurisina, con il quale il cognome del sig. Antonio Legiša, nato a Malchina il 15 novembre 1878, venne ridotto nella forma italiana di «Leghissa», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria ed ai figli Giuseppe, Federico, Maria e Venceslao, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 10 luglio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, sig. Venceslao Leghissa, nato a Duino Aurisina il 17 settembre 1920, il cui cognome è restituito pertanto nella forma originaria di «Legiša».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Leghissa» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Vida Semoli, nata a Duino Aurisina il 18 agosto 1922.

Il sindaco di Duino Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessato.

Con decreto prefettizio 31 agosto 1982, n. 1/13/2-1483, il decreto prefettizio 29 luglio 1935, n. 11419/336 Duino Aurisina, con il quale il cognome del sig. Antonio Legiša, nato a Malchina il 15 novembre 1878, venne ridotto nella forma italiana di «Leghissa», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria ed ai figli Giuseppe, Federico, Maria e Venceslao, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 11 agosto 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote del predetto, sig.ra Lia Leghissa, di Venceslao, nata a Trieste il 14 luglio 1958, il cui cognome è restituito pertanto nella forma originarai di «Legiša».

Il sindaco di Duino Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessata.

Con decreto prefettizio 31 agosto 1982, n. 1/13/2-1484, il decreto prefettizio 29 luglio 1935, n. 11419/336 Duino Aurisina, con il quale il cognome del sig. Antonio Legiša, nato a Malchina il 15 novembre 1878, venne ridotto nella forma italiana di «Leghissa», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria ed ai figli Giuseppe, Federico, Maria e Venceslao, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 11 agosto 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote del predetto, sig.ra Mariagrazia Leghissa di Venceslao, nata a Trieste il 10 giugno 1963, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Legiša».

Il sindaco di Duino Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessata.

(4472)

Con decreto prefettizio 8 settembre 1982, n. 1/13/2-1332, il decreto prefettizio 13 aprile 1936, n. 11419/693/1 Duino Aurisina, con il quale il cognome del sig. Filippo Soban, nato a Duino il 1° maggio 1901, venne ridotto nella forma italiana di «Sobani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Ida Radetic e ai figli Wilma, Silvia e Natalia, nel quale avrebbe dovuto essere compreso anche il figlio Eugenio, nato a Duino Aurisina il 19 dicembre 1934, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 12 luglio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote Mauro Sobani, figlio di Eugenio, nato a Monfalcone il 20 settembre 1957, residente a S. Dorligo della Valle, loc. Crociata di Prebenico n. 101, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Soban».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Sobani» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Nevenka Tul, nata a Trieste il 26 novembre 1958.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(4569)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifiche di concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1982 alla pag. 1702, si comunica che le prove d'esame relative al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali (per le esigenze della terza cattedra di clinica neurologica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, già indicate per il centoventunesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 24 settembre 1982.

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 6 marzo 1982 si comunica che le prove d'esame relative al concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di radiologia (seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, già indicate per il centodiciassettesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 6 ottobre 1982 alle ore 9 presso l'istituto di radiologia (seconda cattedra).

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1982 alla pag. 2590, si comunica che le prove d'esame relative al concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso la seconda cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, già indicate per il centodiciannovesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 27 settembre 1982 alle ore 9 presso la seconda cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 alla pag. 4060 (numero redazionale 2723) si comunica che le prove d'esame relative al concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'istituto, di filologia moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, già indicate per il novantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 4 ottobre 1982 alle ore 9 nella sede dell'istituto di filologia moderna.

(4579)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti, elevati a centodieci, di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 8 (pubblicato il 15 settembre 1982) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 26 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1982, registro n. 23, foglio n. 162, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a cinquanta posti, elevati a centodieci, di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, indetto con il decreto ministeriale 10 luglio 1980.

(4588)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8, IN GENOVA-VOLTRI

Concorso ad un posto di primario di medicina generale presso l'ex ospedale civile «M. Rati» di Cogoleto

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale presso l'ex ospedale civile «M. Rati» di Cogoleto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione - Settore medicina di base sul territorio.

(601/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 61, IN SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di ematologia aggregata alla divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di ematologia aggregata alla divisione di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Savigliano (Cuneo).

(598/S)

OSPEDALE «BARONE I. ROMEO» DI PATTI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(595/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 259 del 20 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità sanitaria locale n. 10/C, in Firenze: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di operaio specializzato cuciniere.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 20, in Soverato: Riapertura termini per la presentazione delle domande al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di vigilatrice d'infanzia presso il presidio ospedaliero di Soverato.

R E G I O N I

REGIONE SICILIA

LEGGE 26 luglio 1982, n. 65.

Iniziative per rafforzare la coscienza civile contro la criminalità mafiosa e modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 29 ottobre 1970, numeri 45 e 46.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di onorare la memoria dei dirigenti di sindacati e di partiti politici, vittime della criminalità mafiosa per l'azione svolta nel dopoguerra per l'emancipazione economica e sociale dei lavoratori e per il progresso civile della società, la presidenza della Regione è autorizzata ad istituire, per il periodo 1982-84, n. 20 borse di studio, dell'importo annuale di lire 500 mila, da destinare agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado esistenti nel territorio della Regione ed a promuovere e finanziare, di intesa con le amministrazioni comunali, la collocazione di lapidi commemorative nelle principali strade e piazze dei comuni interessati.

Art. 2.

All'intestazione ed assegnazione delle borse di studio provvede un comitato, nominato dal presidente della Regione e composto:

a) da un assessore regionale in rappresentanza della giunta;

b) da un deputato in rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare dell'assemblea regionale designato dal presidente dell'assemblea stessa;

c) dai segretari generali dell'assemblea regionale e della presidenza della Regione;

d) da un sindaco di comune siciliano designato dalla sezione regionale dell'ANCI.

Un funzionario dell'assemblea regionale, designato dal presidente della stessa, assiste il comitato con mansioni di segretario.

Il comitato, come sopra nominato, è presieduto dal presidente dell'assemblea regionale.

Art. 3.

Al fine di testimoniare la solidarietà del popolo siciliano ai sindacalisti, ai dirigenti politici, ai cittadini, vittime della mafia, e ai caduti nelle lotte del lavoro, l'assegno vitalizio concesso alla signora Serio Francesca Carnevale, alla signora Sammataro Giuseppa vedova Battaglia, alla signora Garfì Itria vedova Scibilia e alla signora Basile Teresa vedova Sigona è elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a lire 6 milioni annui, da corrispondere con le modalità stabilite rispettivamente nelle leggi regionali 31 maggio 1960, n. 15 e successiva integrazione e nella legge regionale 29 ottobre 1970, n. 46.

Art. 4.

Per le medesime motivazioni di cui al precedente articolo è concesso a Sonia, Sabina e Tiziana Di Salvo, figlie di Rosario Di Salvo, caduto il 30 aprile 1982, fino al raggiungimento della maggiore età, un assegno, per ciascuna, di lire due milioni annui, da corrispondersi in 12 mensilità e con decorrenza dalla data del 1° maggio 1982.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge e valutato per l'esercizio finanziario in corso in lire 37 milioni e 600 mila, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma: 6.2.2.4. «progetto prioritario, problemi della famiglia, ecc.» — parte — mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1982

D'ACQUISTO

LEGGE 26 luglio 1982, n. **66.**

Ulteriori provvedimenti per la realizzazione di un collegamento stabile tra la Sicilia ed il Continente.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la partecipazione della Regione siciliana all'aumento di capitale della S.p.a. « Stretto di Messina », istituita per la realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il Continente, è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni che si iscrive alla rubrica presidenza della Regione.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4. (Fondi speciali - parte), progetto prioritario « piano dei trasporti », mediante riduzione di pari importo della relativa assegnazione e si provvede alla copertura finanziaria con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1982

D'ACQUISTO

LEGGE 26 luglio 1982, n. **67.**

Autorizzazione al personale esecutivo e di custodia dell'amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle manifestazioni antonelliane e modifiche dell'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, dell'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e dell'art. 38 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle esigenze connesse all'effettuazione delle manifestazioni in onore di Antonello da Messina nelle città di Catania, Palermo e Messina, i limiti retribuibili delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale esecutivo e di custodia impegnato per le medesime sono elevati, per l'intero periodo di svolgimento delle manifestazioni ed in relazione al servizio effettivamente svolto, a quelli fissati dall'ultimo comma dell'art. 24 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

Art. 2.

L'elevazione dei predetti limiti per il personale interessato è disposta con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su proposta del direttore regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.

Art. 3.

Il sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, è sostituito dai seguenti:

« Ai componenti del consiglio compete, per ogni seduta del consiglio e del gruppo di lavoro, un compenso fissato con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Le spese relative graveranno sul cap. 37962: "Spese per il funzionamento del consiglio regionale e dei consigli locali per i beni culturali e ambientali" ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Ai componenti del comitato compete, per ogni seduta del comitato e delle sezioni in cui si articola, un compenso fissato con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Le spese relative graveranno sul cap. 36205: "Spese per commissioni, comitati, consigli e collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento" ».

Art. 5.

La decorrenza del 30 dicembre 1981 di cui al primo comma dell'art. 38 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, è prorogata fino al compimento dei lavori già iniziati, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1982

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 26 luglio 1982, n. **68.**

Nuove norme per il funzionamento degli istituti professionali per ciechi « T. Ardizzone Gioeni » di Catania e « Florio e Salamone » di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando che la materia è regolata dal regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 e dalla vigente normativa, l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato per ciechi « T. Ardizzone Gioeni » di Catania, istituito con legge regionale 3 luglio 1954, n. 17, è disciplinato dalle norme della presente legge.

La legge regionale 3 luglio 1954, n. 17, è abrogata.

L'amministrazione provinciale di Catania è tenuta a provvedere:

a) ai locali adeguati alle necessità e agli sviluppi dell'istituto nonché all'arredamento dello stesso;

b) alla fornitura dell'acqua, della illuminazione e del riscaldamento per tutti gli ambienti ed i servizi;

c) alla manutenzione ordinaria dei locali.

Art. 2.

L'ordinamento, gli orari, i programmi di insegnamento ed i titoli di studio rilasciati dall'istituto sono quelli previsti per i corrispondenti istituti professionali statali per ciechi.

Art. 3.

La gestione dell'istituto è affidata ad un consiglio di amministrazione formato nei modi previsti dall'art. 6 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7.

All'istituto in questione si applicano le norme contenute negli articoli 9 e 10 della legge regionale 17 aprile 1965, n. 9, e successive modifiche.

Art. 4.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'istituto.

L'istituto, oltre al finanziamento derivante dalla presente legge, è autorizzato a ricevere finanziamenti da enti pubblici e istituzioni morali.

Art. 5.

Il personale direttivo, docente e non docente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato — a domanda da presentarsi all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, direzione istruzione, con le modalità che saranno stabilite dall'amministrazione — in ruolo secondo le qualifiche ed il numero previsti dalla pianta organica di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Il personale che non rientri nell'organico o per insufficienza di titoli o per altra ragione è inquadrato in un ruolo ad esaurimento.

I posti che invece risultassero disponibili dopo l'inquadramento saranno coperti per pubblico concorso; nelle more del concorso tali posti saranno coperti con personale incaricato.

Art. 6.

A decorrere dall'anno scolastico 1982-83 è istituito, nella Regione siciliana, l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato per ciechi « Florio e Salamone » in Palermo.

L'amministrazione provinciale di Palermo è tenuta a provvedere:

a) ai locali adeguati alle necessità e agli sviluppi dell'istituto, nonché all'arredamento degli stessi;

b) alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, della forza motrice e del riscaldamento per tutti gli ambienti e servizi;

c) alla manutenzione dei locali.

Allo stesso istituto si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 nonché quelle di cui all'art. 5 in quanto compatibili.

Art. 7.

Nel conferimento degli incarichi di insegnamento di cui agli articoli precedenti, ha la precedenza il personale, in possesso dei prescritti titoli, che abbia prestato servizio in almeno uno degli anni scolastici 1979-80, 1980-81, 1981-82, presso l'istituto professionale per ciechi « T. Ardizzone Gioeni » di Catania, e presso i corsi annuali per centralinisti telefonici organizzati e gestiti dall'istituto per ciechi « Florio e Salamone » di Palermo.

Art. 8.

La tabella organica dell'istituto « Florio e Salamone » è approvata con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il comitato previsto dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7.

Nella costituzione delle cattedre dovranno essere applicate le norme dettate dallo Stato per similari istituti statali.

Art. 9.

Al personale direttivo, docente e non docente, degli istituti di cui alla presente legge è applicato il trattamento giuridico, economico, di assistenza, previdenza e quiescenza previsto dalle leggi regionali 19 aprile 1974, n. 7 e 6 maggio 1976, n. 53.

Il personale degli istituti partecipa all'elezione del rappresentante in seno al comitato previsto dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, la cui competenza va estesa agli istituti in questione.

Il personale docente elegge un membro effettivo ed uno supplente in seno al consiglio di disciplina previsto dall'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53.

Agli istituti ed al relativo personale si applicano tutte le norme regionali concernenti gli istituti regionali d'arte in quanto applicabili.

Art. 10.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione è tenuto ad emanare gli statuti-regolamenti degli istituti.

Presso l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, per il personale dell'istituto professionale per ciechi saranno istituiti i ruoli in analogia a quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7.

La dotazione organica dell'istituto professionale per ciechi « T. Ardizzone Gioeni » di Catania è quella stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 11.

Al pagamento degli stipendi, compensi per lavoro straordinario ed indennità di missione al personale degli istituti di cui alla presente legge si provvede con i fondi stanziati ai capitoli 39212, 39213 e 39214 del bilancio regionale le cui denominazioni saranno opportunamente integrate.

Alle spese di funzionamento degli istituti si provvede annualmente con assegnazione di fondi in appositi capitoli nella misura determinata per gli istituti regionali d'arte.

Art. 12.

I consigli di amministrazione degli istituti di cui alla presente legge sono rispettivamente integrati da un rappresentante dell'Unione italiana ciechi.

Art. 13.

Per le finalità dell'art. 9 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982, la spesa annua di lire 500 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti nel "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84" progetto "problemi della famiglia, della maternità, degli anziani, degli invalidi, degli indigenti. Tempo libero" » cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1982

D'ACQUISTO

ORDINE

(*Omissis*).

LEGGE 26 luglio 1982, n. 69.

Proroga delle supplenze conferite alle insegnanti e alle assistenti delle scuole materne, nonché degli incarichi e supplenze al personale docente e non docente degli istituti regionali d'arte.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono prorogate d'ufficio e fino alla emanazione di una legge che riordini interamente la materia, le supplenze conferite alle insegnanti e alle assistenti delle scuole materne regionali per gli anni scolastici 1979-80 e 1980-81.

Art. 2.

Il personale docente e non docente in servizio nel corrente anno scolastico 1981-82 presso gli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse e l'istituto tecnico femminile di Catania in qualità di incaricato o supplente annuale, è confermato nell'incarico o nelle supplenze per l'anno scolastico 1982-83.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1982

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 26 luglio 1982, n. **70**.

Ripartizione tra i comuni siciliani del fondo sociale istituito dall'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le quote del fondo sociale, di cui all'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, destinate alla Sicilia, sono ripartite con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali tra i comuni siciliani, aventi le caratteristiche previste dal secondo comma dell'art. 26 della stessa legge, in proporzione al numero delle abitazioni in affitto esistenti in ciascun comune, risultante dai dati dell'Istituto centrale di statistica concernenti l'ultimo censimento generale della popolazione.

Le somme sono versate ai comuni interessati con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Art. 2.

I comuni, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, destinano le somme in conformità alle modalità ed ai criteri previsti dagli articoli 76 e 77 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

I comuni sono tenuti a pubblicare nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi l'elenco dei beneficiari del contributo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1982

D'ACQUISTO

IOCOLANO

LEGGE 26 luglio 1982, n. **71**.

Interventi finanziari in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla conclusione delle operazioni previste dall'art. 24 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, l'assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad intervenire, in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, mediante contributi destinati agli oneri conseguenti alla applicazione degli accordi di lavoro disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, 7 novembre 1980, n. 810 e dai successivi provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 2.

In attesa della definizione dell'assetto dell'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra di Palermo nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, con particolare riferimento alle prospettive di attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esecuzione del programma predisposto dallo stesso istituto in attuazione della legge regionale 17 marzo 1979, n. 40.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni di cui 4.000 milioni per le finalità dell'art. 1 e 3.000 milioni per le finalità dell'art. 2, cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del cap. 21252 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1982

D'ACQUISTO

IOCOLANO

LEGGE 26 luglio 1982, n. **72**.

Interventi finanziari in favore dei centri sociali di cui alla legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, e successive modifiche, non assunti in gestione dai comuni.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, in attesa della regolamentazione organica con legge regionale della materia, è autorizzato, per il triennio 1982-84, ad effettuare spese per il funzionamento e la gestione dei centri sociali di Palermo, Catania e Messina, già finanziati con legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, e successive modifiche.

Art. 2.

Per le finalità dell'art. 1, l'assessore competente è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'ente che in passato ha avuto la gestione dei centri suindicati.

Nella predetta convenzione dovrà essere posto a carico dell'ente gestore l'obbligo di assicurare la continuità del rapporto di lavoro al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1981 e la corresponsione allo stesso di un trattamento economico pari a quello dei corrispondenti livelli funzionali del personale degli enti locali.

Annualmente l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a stipulare convenzione integrativa esclusivamente per eventuali variazioni di spesa derivanti da oneri contrattuali.

I comuni di Palermo, Messina e Catania si avvalgono delle attività svolte dai centri convenzionati raccordandole con i servizi socio-assistenziali operanti nel territorio, secondo modalità previste dalla convenzione di cui ai precedenti commi.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il periodo 1982-84, la spesa annua di lire 220 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 140 milioni con le disponibilità del cap. 33020 e quanto a lire 80 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60753 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione quanto a lire 140 milioni annui nell'elemento di programma 3.1.2.2. « Centri di servizio sociale » e quanto a lire 80 milioni annui nell'elemento di programma 6.2.2.4. « Fondi destinati al finanziamento dei progetti prioritari » previsti dal « Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84 », progetto: « Problemi della famiglia, della maternità, degli anziani, degli invalidi, degli indigenti. Tempo libero », mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1982

D'ACQUISTO

ROSANO

LEGGE 26 luglio 1982, n. 73.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e provvedimenti straordinari in favore di lavoratori di aziende in crisi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere:

a) per il periodo 1° aprile 1982-30 settembre 1982, ai lavoratori che risultavano occupati, alla data del 31 marzo 1981, presso la S.p.a. « Altipiani » di Porto Empedocle, rimasti privi di retribuzione, un'indennità straordinaria mensile pari all'80 % dell'ultima retribuzione percepita o spettante a quella data;

b) per il periodo 1° maggio 1982-30 settembre 1982, ai lavoratori della « Inducon » S.p.a. di Palermo, licenziati il 20 luglio 1981, una indennità pari all'80 % dell'ultima retribuzione percepita.

Le indennità di cui al comma precedente sono incompatibili con qualunque altro trattamento di disoccupazione o di cassa integrazione guadagni eventualmente goduto dai lavoratori.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato o troveranno occupazione e per il tempo relativo.

Art. 2.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è altresì autorizzato ad istituire:

1) corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori della « I.S.Ca. » S.p.a. di Sciacca occupati alla data del 19 aprile 1981 presso lo stabilimento di Sciacca contrada Maragani;

2) corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori della « Grandi lavori Sicilia » con stabilimento lungo la strada statale 189 km 60 + 800.

I corsi di cui al comma precedente avranno la durata di 180 giorni effettivi e la loro gestione sarà affidata dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale rispettivamente alla « I.S.Ca. » S.p.a. di Sciacca e alla « Grandi lavori Sicilia ».

Ai fini addestrativi le suddette aziende utilizzeranno, nel ciclo produttivo, i lavoratori ammessi alla frequenza dei rispettivi corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Di ciò le medesime aziende hanno l'obbligo di dare comunicazione all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Ai lavoratori che frequentano i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 % dell'ultima retribuzione percepita.

I suddetti lavoratori sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nelle aziende stesse, le quali corrisponderanno l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino al 100 % della retribuzione.

La spesa relativa agli oneri sociali per la retribuzione complessiva percepita dai lavoratori resta a carico rispettivamente delle aziende « I.S.Ca. » S.p.a. di Sciacca e « Grandi lavori Sicilia ».

Art. 3.

Per le finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della presente legge sono autorizzate rispettivamente le spese di lire 350 milioni e di lire 70 milioni.

Per la liquidazione delle indennità previste all'art. 1 della presente legge l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, i quali procederanno nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità.

I predetti direttori dovranno presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento della indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 4.

Per le finalità di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2 della presente legge sono autorizzate rispettivamente le spese di lire 110 milioni e di lire 220 milioni.

Le somme stanziate sono accreditate al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento, il quale ne disporrà l'erogazione all'azienda-gestore con i seguenti criteri:

50 % a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

40 % su dichiarazione dell'azienda debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

10 % all'approvazione del rendiconto definitivo.

Il rendiconto definitivo deve essere presentato dall'azienda all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi.

Art. 5.

Le somme di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge saranno versate al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 6.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere per il periodo 1° luglio 1982-31 dicembre 1982 ai lavoratori che risultavano dipendenti della ditta « Mulini Fratelli Fallica » di Paternò e nei riguardi dei quali è scaduta la cassa integrazione straordinaria, un'indennità mensile pari all'80 % dell'ultima retribuzione percepita o spettante a quella data.

L'indennità di cui al comma precedente è incompatibile con qualunque altro trattamento di disoccupazione o di cassa integrazione guadagni.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato o troveranno occupazione e per il tempo relativo.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 90 milioni.

Per la liquidazione dell'indennità prevista nei precedenti commi si applicano le procedure di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 840 milioni e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del cap. 21252 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1982

D'ACQUISTO

ROSANO

LEGGE 26 luglio 1982, n. **74**.

Compensi per i componenti delle commissioni sanitarie per ciechi civili.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more di una organica disciplina della materia, alle commissioni sanitarie regionali e provinciali ciechi civili si applicano le norme della presente legge.

Art. 2.

A ciascun componente ed al segretario delle commissioni di cui al precedente articolo, è corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza di L. 10.000 lorde.

Ai componenti delle commissioni è, altresì, corrisposto un compenso di L. 2.000 per ogni soggetto visitato.

Art. 3.

La spesa di cui alla presente legge graverà sul Fondo sanitario regionale.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1982

D'ACQUISTO

DI CARO

LEGGE 26 luglio 1982, n. **75**.

Norme per l'applicazione dell'accordo stipulato il 21 maggio 1981, integrativo del vigente contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri e per il ricalcolo del lavoro straordinario per le aziende private esercenti autolinee in concessione nel territorio della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, al fine di assicurare il finanziamento integrale degli oneri derivanti per il periodo 1° giugno-31 dicembre 1981 dall'applicazione del relativo accordo stipulato in sede nazionale il 21 maggio 1981, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri del 12 marzo 1980, è autorizzato a concedere alle imprese private, esercenti autolinee extraurbane in concessione nel territorio della Regione siciliana, contributi per l'ammontare complessivo di lire 1.110 milioni.

Per il periodo successivo al 31 dicembre 1981 si provvederà con la norma e le disponibilità finanziarie di cui all'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 16.

Art. 2.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è altresì autorizzato a concedere alle imprese di cui all'art. 1 un contributo forfettario, al fine di provvedere, con riferimento agli accordi intervenuti con le organizzazioni sinda-

cali degli autoferrotranvieri CGIL-CISL-UIL in data 9 giugno 1981 e 21 dicembre 1981, al pagamento, per la parte spettante alla Regione, del ricalcolo del lavoro straordinario nei termini indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 marzo 1980, per il quinquennio 1975-79, per l'ammontare complessivo di lire 2.475 milioni.

Art. 3.

Il pagamento dei contributi di cui agli articoli precedenti sarà effettuato con le modalità previste dalla legge regionale 12 agosto 1980, n. 90, ed in ragione:

a) per le finalità di cui all'art. 1, di L. 650.000 per ciascun dipendente, per il periodo 1° giugno-31 dicembre 1981, salvo successivo conguaglio;

b) per le finalità di cui all'art. 2, di L. 1.250.000 per ciascun dipendente. La somma sarà liquidata ai dipendenti in ragione dei mesi di servizio prestati nel quinquennio 1975-79, considerando mese intero le frazioni superiori a giorni quindici.

La somma medesima verrà altresì liquidata, nella misura spettante, anche ai dipendenti collocati in quiescenza o comunque non più in servizio presso le imprese stesse.

L'importo forfettario di cui al punto *b*) del presente articolo è così distinto:

L. 500.000 per competenze arretrate maturate;

L. 500.000 a titolo di risarcimento danni, interessi, rivalutazione e tacitazione di ogni ulteriore pretesa allo stesso titolo;

L. 250.000 per oneri previdenziali.

Art. 4.

I titolari delle aperture di credito, emesse ai sensi delle disposizioni richiamate nell'articolo precedente, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni, presenteranno all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti i rendiconti dei pagamenti effettuati, corredati dall'elenco del personale in servizio nel periodo considerato, debitamente vistato dall'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio e produrranno una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che tutti i dipendenti per l'intero periodo sono stati adibiti esclusivamente al servizio delle autolinee in concessione.

Art. 5.

I benefici previsti dalla presente legge vengono estesi, altresì, alle imprese private di cui all'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44.

Art. 6.

La corresponsione dei predetti contributi è subordinata all'integrale applicazione, da parte delle imprese medesime, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, determinato in sede ministeriale in data 12 marzo 1980, e dell'accordo integrativo del 21 maggio 1981.

Art. 7.

Per provvedere al pagamento delle somme da corrispondere alle imprese esercenti autolinee urbane in concessione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22, è autorizzata la spesa integrativa di lire 50 milioni.

Art. 8.

Per le finalità di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, sono autorizzate le ulteriori spese rispettivamente di lire 230 milioni e di lire 120 milioni per provvedere alla liquidazione delle somme ancora da corrispondere alle imprese relativamente agli anni 1979-80-81.

Per le finalità degli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 agosto 1980, n. 90, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 25 milioni per provvedere alla liquidazione delle somme ancora da corrispondere alle imprese relativamente agli anni 1978, 1979, 1980.

Art. 9.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa complessiva di lire 4.010 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Piano dei trasporti" », mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Agli oneri predetti, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 3.950 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 60 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1982

D'ACQUISTO

NATOLI

(4273)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822610)